



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Circolare n. 12
Allegati n.5

Pavia, data del protocollo

Ai Comuni della provincia
Loro Sedi

OGGETTO: Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l'organizzazione tecnica in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinate a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024.

Al fine di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alle consultazioni europee, della Regione Piemonte e delle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno 2024, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -ha pubblicato sul sito ufficiale della Finanza Locale, la circolare DAIT n. 34 del 18 aprile 2024, con la quale ha fornito le istruzioni afferenti la disciplina dei riparti delle spese per le elezioni di cui all'oggetto.

PREMESSA

Per il rimborso delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione delle consultazioni in oggetto indicate si è in attesa di conoscere l'ammontare delle risorse che saranno stanziare dal Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 1312, pg. 1, denominato "*Rimborso ai comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali*", istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per il corrente anno 2024.

Si rammenta che tali risorse saranno erogate direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale tramite ordinativi di pagamento ai Comuni.

L'importo massimo delle somme da rimborsare a ciascun Comune, dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento (articolo 17, comma 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Non appena si verrà a conoscenza dell'ammontare del finanziamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Interno provvederà a comunicare l'importo assegnato a ciascun Comune, elemento che costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali.

Nelle more della cennata comunicazione, si raccomanda a codesti enti di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all'importo massimo assegnabile resteranno a Vostro carico.



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

PARTE PRIMA

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi.

§ 1- Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

In generale, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (1 Presidente, 1 Segretario e 4 Scrutatori)¹, per le elezioni europee, spettano i compensi previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

L'articolo 1, comma 3, lettera e), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha stabilito che, in caso di abbinamento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e/o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali o di altre consultazioni elettorali e referendarie, l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 del predetto decreto-legge n. 7 del 2024, sempre per l'anno 2024, stabilisce che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari aumentati del 15 per cento.

Inoltre, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37,00 e di euro 25,00. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 ai componenti dei seggi, a seconda se abbinate o meno, sono:

Svolgimento elezioni europee senza abbinamento (1 scheda)

Seggi ordinari

- Presidenti: € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 = € 138,00
- Scrutatori e Segretari: € 96,00 + (€ 96,00 x 15%) € 14,40 = € 110,40

Seggi speciali

- Presidenti: € 72,00 + (€ 72,00 x 15%) € 10,80 = € 82,80
- Scrutatori: € 49,00 + (€ 49,00 x 15%) € 7,35 = € 56,35

¹ Articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

1.2. Svolgimento elezioni europee in abbinamento con le elezioni regionali o con il primo turno delle elezioni amministrative (2 schede)

Considerato un abbinamento, al compenso base previsto per queste elezioni europee dal predetto decreto-legge n. 7 del 2024 (Presidenti € 150,00, Scrutatori e Segretari € 120,00), aumentati del 15%, deve essere aggiunta una maggiorazione, pari ad € 37,00 per i Presidenti e ad € 25,00 per gli Scrutatori ed i Segretari:

Seggi ordinari –

-Presidenti: € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 37,00 = € 209,50
-Scrutatori e Segretario € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 25,00 = € 163,00

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

– Presidenti: € 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50
– Scrutatori: € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15

1.3. Svolgimento elezioni europee in abbinamento con le elezioni regionali e con il primo turno delle elezioni comunali (3 schede)

Considerati due abbinamenti, al compenso base come sopra determinato devono essere aggiunte due maggiorazioni, pari per i presidenti ad € 74,00 e per gli Scrutatori ed i Segretari ad € 50,00:

Seggi ordinari

-Presidenti: € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 74,00 = € 246,50
-Scrutatori e Segretario..... € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 50,00 = € 188,00

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

– Presidenti:€ 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50
– Scrutatori: € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15

1.4. Svolgimento elezioni europee in abbinamento con il primo turno delle elezioni comunali e circoscrizionali (3 schede)

Considerati due abbinamenti, al compenso base come sopra determinato devono essere aggiunte due maggiorazioni, pari per i presidenti ad € 74,00 e per gli Scrutatori ed i Segretari ad € 50,00:

Seggi ordinari

– Presidenti:€ 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 74,00 = € 246,50
– Scrutatori e Segretario.....€ 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 50,00 = € 188,00

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

– Presidenti: € 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50
– Scrutatori: € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

1.5 Svolgimento elezioni europee in abbinamento con le elezioni regionali e con il primo turno delle elezioni comunali e delle circoscrizionali (4 schede)

In quest'ultimo caso, trattandosi di tre abbinamenti, al compenso base come sopra determinato devono essere aggiunte tre maggiorazioni, pari per i Presidenti ad € 111,00 e per gli Scrutatori ed i Segretari ad € 75,00:

Seggi ordinari

– Presidenti: € 150,00 + (€ 150,00 x 15%) € 22,50 + € 111,00 = € 283,50
– Scrutatori e Segretario..... € 120,00 + (€ 120,00 x 15%) € 18,00 + € 75,00 = € 213,00

Seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

– Presidenti: € 90,00 + (€ 90,00 x 15%) € 13,50 = € 103,50
– Scrutatori: € 61,00 + (€ 61,00 x 15%) € 9,15 = € 70,15

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all'allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.

Le spese relative agli onorari componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

§ 2- Trattamento economico di missione dei presidenti di seggio

2.1. Diritto al trattamento di missione

Ai soli Presidenti dei seggi, compete, oltre all'onorario fisso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai Comuni di residenza nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale.⁴

Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l'indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l'indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l'indennità commisurata all'intera diaria di missione sono soppresse.

Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l'albergo, i pasti, nonché l'attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.

2.2. Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto

Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo fino a 4 stelle (1° categoria)⁵ e il rimborso fino a complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri e nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto⁶.

I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all'attività alberghiera e/o di ristoro.

2.3. Spese di viaggio e compensi chilometrici

Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute, sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.

Può corrisondersi anche il rimborso dell'intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea, se l'uso di questi consenta un evidente notevole risparmio di tempo o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale. Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.

In considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l'utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni, è riconosciuta la facoltà all'utilizzo del mezzo proprio.⁷ In tal caso spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.⁸

² Articolo 1, comma 1, legge 13 marzo 1980, n. 70

³ Articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 1 legge 26 luglio 1978, n. 417

⁴ Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

⁵ Articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 2 legge 26 luglio 1978, n. 417

⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1995



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Le spese inerenti al ritorno nelle rispettive sedi di provenienza possono essere restituite nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale.

Il rimborso delle spese di cui sopra potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all'allegato modello B, al cui corredo occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l'eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.

Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.

Le distanze si devono computare secondo quanto disciplinato dall'articolo 6 della legge n. 836 del 1973, calcolate secondo i percorsi più brevi.

Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo, determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell'interessato.

Qualora qualcuno presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l'effettiva residenza, la stessa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall'interessato, sotto la propria personale responsabilità.

I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.

Tutti i pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all'allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della parte terza (Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese), per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti precedentemente indicati.

Si raccomanda il rispetto delle predette istruzioni, sia per quanto concerne l'effettuazione e la documentazione delle varie spese ammesse, sia per quanto concerne la presentazione di un'unica rendicontazione. Ciò in quanto rendiconti parziali potrebbe creare difficoltà alle attività di controllo da parte di questa Prefettura per il successivo rimborso delle spese.

⁷ Articolo 4, comma 3, legge 13 marzo 1980, n. 70

⁸ Articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e articolo 8, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 41



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Ai riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui sopra.

Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE TECNICA E ATTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI

Le spese rimborsabili sono quelle relative ai titoli di seguito specificati, se ed in quanto legittimamente assunte e regolarmente impegnate, il cui ammontare complessivo deve necessariamente essere contenuto nell'ambito delle assegnazioni come determinate in premessa.

§ 1. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

In virtù delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il lavoro straordinario può iniziare a **partire dal 15 aprile 2024, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, con termine alla data del 14 giugno 2024, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 7 del 2024, **ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica 9 giugno 2024.**

Il medesimo articolo 15 fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa **di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.**

La determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pena l'inibizione del pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto con a fianco il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell'attività elettorale, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

L'amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto a dimostrazione degli oneri sostenuti da trasmettere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi, nella rendicontazione da presentare alla Prefettura entro il termine perentorio di cui al paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE)



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento al richiamato articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non figurando tra quei compensi che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie⁹.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato decreto-legge n. 8 del 1993.

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

Si ricorda che gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni, poiché ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali, la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni.

⁹ Articolo 20 C.C.N.L. del 22 febbraio 201



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

§ 2- Spese per assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Dette assunzioni non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale¹⁰ del limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 ¹¹.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non saranno ammesse a rimborso le spese sostenute per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite secondo la disciplina generale richiamata nel precedente paragrafo 1.

La materia relativa al trattamento economico del personale dei Comuni, ivi compreso il lavoro straordinario, è trattata dalla Direzione Centrale per le Autonomie Locali di questo Dipartimento, alla quale, pertanto, dovranno essere indirizzati eventuali quesiti.

§ 3- Spese relative a stampati e materiali informatici non forniti direttamente dallo Stato

Possono essere rimborsati gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo quelli di uso sporadico e/o di scarso contenuto. Sono esclusi gli acquisti di computer, stampanti, scanner e simili.

§ 4- Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine


Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi e per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuali acquisti di bandiere, transenne e tavoli.

Le spese per l'acquisto delle cabine elettorali sono rimborsabili.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati, le cui spese dovranno essere debitamente documentate.

¹⁰ Articolo 1, commi 557, 558 e 562, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007

¹¹ Articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale.

La spesa per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio è rimborsabile esclusivamente se effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi. Tali pulizie possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

§ 5- Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Anche l'acquisto dei tabelloni elettorali, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, è rimborsabile.

§ 6- Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;

2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;

3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;

4) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori dell'Unione Europea residenti in Italia della possibilità di iscriversi nella lista aggiunta del Comune di residenza per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria;

5) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;

6) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite da questo Ministero, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Relativamente ai punti 3) e 4) si precisa che i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori ai quali sono state spedite le cartoline avviso.



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Dette spese dovranno essere inserite, al pari delle altre, nel consueto rendiconto da presentarsi entro i termini indicati al successivo paragrafo 2 della PARTE TERZA (DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE).

§ 7- Ulteriori spese

Possono essere rimborsate le spese non indicate nelle precedenti elencazioni purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Le spese rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine nonché quelle relative all'acquisto di materassi, brande, lenzuola, ecc., non sono gestite da questo Dipartimento in quanto rientranti nella competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di questo Ministero al quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti e le richieste di rimborso.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEI RIPARTI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

§ 1 - Pagamenti in favore dei Comuni

I pagamenti dell'anticipo sui rimborsi delle spese elettorali in favore di ciascun Comune saranno disposti direttamente dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale in base percentuale sull'importo massimo ammissibile calcolato per ogni ente con le modalità indicate in premessa.

Il pagamento dell'importo a saldo, in favore di ciascun Comune sarà eseguito, sulla base dei risultati del controllo effettuato dalla Prefettura, della rendicontazione presentata dagli enti, e comunicato alla medesima Direzione Centrale tramite procedura informatizzata di cui al successivo paragrafo 4.

§ 2 – Presentazione dei Rendiconti

I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alla Prefettura con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine **perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 9 ottobre 2024.**¹²

L'invio dei rendiconti elettorali da parte dei Comuni dovrà avvenire in modalità telematica mediante posta elettronica certificata ovvero, qualora dovessero manifestarsi difficoltà nell'invio telematico, con nota cartacea completa degli allegati supporti informatici (CD-ROM o DVD), come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, e dalla circolare FL n. 4/15 del 19 febbraio 2015, cui si rimanda per gli approfondimenti.

Gli atti prodotti dai Comuni dovranno essere tenuti a disposizione della Prefettura fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

¹² Articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

La tardiva presentazione del rendiconto oltre tale termine comporterà la decadenza dal diritto ad ottenere il saldo, se dovuto, mentre la mancanza del rendiconto, dopo opportuno sollecito, determinerà da parte della Direzione Centrale per la Finanza locale l'adozione del provvedimento coattivo di recupero dell'intero importo attribuito.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;

c) per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;

d) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

e) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

f) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;

g) eventuale ulteriore documentazione che questo Ufficio riterrà di richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

Si richiama l'attenzione dei Comuni interessati, nell'adozione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e prestazioni le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, all'osservanza delle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I rendiconti di spesa, appena pervenuti in Prefettura, saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte dell'ufficio di competenza, il quale accerterà, in base alle norme di legge ed alle indicazioni impartite, la legittimità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dall'ammissibilità al rimborso, con atto formale, quelle spese che non soddisfano i predetti requisiti.



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

Prima di procedere all'emanazione del decreto di stralcio di somme non ammissibili al rimborso, sarà data specifica comunicazione all'ente, motivata adeguatamente, quale formale avvio di procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di evitare, per quanto possibile, successivi contenziosi.

Il decreto di esclusione sarà trasmesso per posta elettronica certificata al Comune interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

A conclusione delle predette attività, questa Prefettura trasmetterà alla Direzione Centrale della Finanza Locale, i risultati dei controlli effettuati, anche se parziali rispetto alla totalità degli enti della provincia, nell'applicativo a disposizione della Prefettura.

Analogamente, verranno inserite nella specifica funzione dello stesso, le spese sostenute dai Comuni per le cartoline avviso per gli italiani residenti all'estero nonché quelle per gli europei residenti in Italia, che sono a totale carico dello Stato, e non rientrano nel limite di spesa determinato in premessa.

In base alla comunicazione degli importi ammessi ed inseriti nel predetto applicativo a disposizione di questa Prefettura, la Direzione Centrale per la Finanza Locale provvederà, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, a liquidare il saldo spettante a ciascun comune, oppure a recuperare la maggiore somma eventualmente anticipata.

§ 3 - Disciplina dei riparti

Nei giorni 8 e 9 giugno 2024, contemporaneamente alle elezioni europee, si svolgeranno anche le elezioni regionali nella Regione Piemonte nonché le elezioni comunali.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, ai sensi del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.

Pertanto, in merito al riparto delle suddette spese occorrerà adottare i seguenti criteri:

a) Elezioni europee

Gli oneri sono a carico dello Stato.

b) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali o con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico dell'amministrazione interessata.

c) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali e con il primo turno delle elezioni comunali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Regione e un terzo a carico del Comune.

d) Abbinamento delle elezioni europee con il primo turno delle elezioni comunali e quelle circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune.



Prefettura di Pavia - Ufficio Territoriale del Governo

e) Abbinamento delle elezioni europee con quelle regionali e con il primo turno delle elezioni comunali ovvero con il primo turno delle elezioni comunali e quelle circoscrizionali

Gli oneri verranno ripartiti in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Regione e due quarti a carico del Comune

Nel riepilogo (modello C) dovrà essere evidenziato, rispettivamente, l'onere a carico dello Stato, della Regione e del Comune.

PARTE QUARTA

COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI DEGLI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI COSTITUITI PRESSO LE CORTI D'APPELLO DEI CINQUE CAPOLUOGHI DI CIRCOSCRIZIONE (MILANO, VENEZIA, ROMA, NAPOLI E PALERMO)

L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo" dispone la costituzione, presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale, di un seggio per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari.

Al presidente ed ai componenti dei menzionati seggi spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, quindi nella seguente misura:

- Presidenti: € 150,00
- Scrutatori e segretari..... € 120,00

L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione provvedono, rispettivamente, i comuni di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo (Tabella A legge 24 gennaio 1979, n. 18) in base al prospetto conforme all'allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell'ufficio comunale.

Per la liquidazione degli onorari e per l'eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.

Dette spese saranno corrisposte dai Comuni interessati senza operare alcuna ritenuta di acconto, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Nel raccomandare l'esatto adempimento delle presenti istruzioni, si confida nella consueta collaborazione.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Simeone)